



**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA  
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**OVS S.P.A.**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. in data 19 settembre 2018 con effetto dal 19 settembre 2018.

## ARTICOLO 1

### *Scopo e Ambito di applicazione*

- 1.1 La presente Procedura (la “**Procedura**”) è adottata da OVS S.p.A. (“**OVS**” o la “**Società**”) in attuazione dell’art. 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento OPC (come di seguito definito), tenuto altresì conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.
- 1.2 La Procedura individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da OVS, direttamente oppure per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse. In particolare, la Procedura:
- a) stabilisce le modalità di adozione della stessa e delle sue eventuali modifiche e/o revisioni;
  - b) identifica le categorie di parti correlate e di operazioni in conformità a quanto stabilito dall’Allegato 1 del Regolamento OPC (come sotto definito);
  - c) identifica le operazioni di maggiore rilevanza, in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell’Allegato 1 alla presente Procedura;
  - d) identifica i casi di esenzione dal regime procedurale qui previsto, così come indicato dagli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
  - e) identifica i requisiti di indipendenza degli amministratori in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, lettera h) del Regolamento OPC;
  - f) stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate di maggiore e di minore rilevanza non esentate - comprese quelle poste in essere dalle società controllate ai sensi dell’art. 2359 (Società controllate e società collegate) del codice civile -;
  - g) fissa le modalità ed i tempi con i quali le informazioni sulle operazioni sono fornite al Comitato Parti Correlate (come sotto definito), che esprime - a seconda dei casi - pareri vincolanti o pareri consultivi sulle operazioni con parti correlate, ed agli organi di amministrazione e controllo.

## ARTICOLO 2

### *Definizioni*

- 2.1 Nella presente Procedura si intendono per:
- a) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori di OVS in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina al quale OVS ha aderito e si è conformata. In particolare gli Amministratori Indipendenti sono valutati tali dal Consiglio di Amministrazione all’atto di nomina e successivamente in occasione dell’annuale attività di verifica circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli stessi (su cui il Collegio Sindacale verifica la correttezza procedurale della verifica). Tale verifica avviene in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la Relazione annuale sul Governo societario e gli assetti proprietari;
  - b) “**Amministratori non Correlati**”: gli Amministratori di OVS diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate;
  - c) “**Amministratori Non Esecutivi**”: gli Amministratori di OVS privi di deleghe di gestione individuali, riconosciuti come non esecutivi dal Consiglio di Amministrazione;
  - d) “**Codice di Autodisciplina**”: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce, come di volta in volta modificato e integrato;
  - e) “**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato di cui al successivo Articolo 5;

- f) **“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, oppure basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, oppure praticate a soggetti con cui OVS o le sue Società Controllate siano obbligate per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- g) **“Controllo”**: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una società al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di una società a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
- i. il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
  - ii. il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della società in forza di uno statuto o di un accordo;
  - iii. il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario ed il controllo della società è detenuto da tale consiglio o organo;
  - iv. il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario ed il controllo della società è detenuto da tale consiglio o organo.

I termini “controllante”, “controllata/e” e “controllare” utilizzati nella presente Procedura OPC hanno – *mutatis mutandis* - il medesimo significato sopra indicato.

- h) **“Controllo Congiunto”**: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un’attività economica;
- i) **“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa ed i sindaci effettivi. In particolare, sono da considerarsi Dirigenti con Responsabilità Strategiche, oltre agli amministratori (esecutivi o meno) ed ai sindaci effettivi, tra gli altri, il Direttore Generale e il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari di OVS;
- j) **“Esperto Indipendente”**: uno o più esperti indipendenti, scelti e nominati dal Comitato (o dal Consiglio di Amministrazione di OVS su indicazione del Comitato), con il compito di assistere il Comitato stesso nello svolgimento delle sue funzioni. Ai fini della selezione dell’Esperto e della sua qualificazione come Indipendente, il Comitato Parti Correlate deve tenere conto:
- di eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra lo stesso e: (i) OVS; (ii) i soggetti che controllano OVS e le Società Controllate o soggette a comune controllo con quest’ultima; (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii);
  - delle motivazioni per le quali le relazioni di cui al punto che precede sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza.
- k) **“Gruppo OVS”**: l’insieme delle società che rientrano nel perimetro di consolidamento di OVS;
- l) **“Influenza Notevole”**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una società senza averne il Controllo. Un’Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole

statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente ad un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole;

- m) **"Interesse Significativo"**: si intende l'interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'Operazione con Parti Correlate della Società. Sono da ritenersi in ogni caso Interessi Significativi la detenzione - diretta o indiretta - rispetto ad una società Controllata o Collegata di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale ovvero la condivisione, tra OVS e la Società Controllata o Collegata con cui l'operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dall'esito dell'Operazione con Parte Correlata o, in generale, dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o collegate;
- n) **"Manager"**: ciascun Direttore di Divisione o Business Unit di OVS; o ciascun Consigliere Delegato, Amministratore Delegato, Amministratore Unico o Direttore Generale della Società e/o di una sua Società Controllata; o qualunque dirigente di OVS a cui siano stati conferiti poteri per compiere operazioni di valore economico uguale o maggiore a quello delle Operazioni di Importo Esiguo.
- o) **"Operazione/i con Parte/i Correlata/e"** ovvero **"Operazione/i"**: in conformità con quanto disposto dall'Allegato 1 al Regolamento OPC, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra OVS (ovvero le società da essa direttamente o indirettamente controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- p) **"Operazioni di Importo Esiguo"**: le Operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore unitario non superiore a Euro 250.000;
- q) **"Operazioni di Maggiore Rilevanza"**: le Operazioni - incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società - in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 1 alla presente Procedura;
- r) **"Operazioni di Minore Rilevanza"**: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

- s) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato redatto da OVS;
  - t) **“Parti Correlate”**: i soggetti di cui al successivo Articolo 3;
  - u) **“Presidi Equivalenti”**: i soggetti a cui sono attribuite funzioni e competenze in materia di operazioni con Parti Correlate, nei casi indicati nel successivo Articolo 6.
  - v) **“Registro delle Parti Correlate”** o **“Registro”**: il registro in cui sono iscritte le Parti Correlate, ai sensi del successivo Articolo 5.
  - w) **“Registro delle Operazioni con Parti Correlate”** o **“Registro Operazioni”**: il registro in cui sono inserite le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi del successivo Articolo 5.
  - x) **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
  - y) **“Regolamento OPC”**: il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
  - z) **“Soci Non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;
  - aa) **“Società Controllata”**: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità.
  - bb) **“Società Collegata”**: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto;
  - cc) **“Stretti Familiari”**: quei familiari di un soggetto, che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei rapporti con OVS. Sono sempre considerati Stretti Familiari: (i) coniuge non legalmente separato o il convivente e (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
  - dd) **“Testo Unico della Finanza”** o **“TUF”**: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.2 I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento OPC.

### **ARTICOLO 3**

#### *Individuazione delle Parti Correlate*

- 3.1 Ai fini della presente Procedura sono considerate Parti Correlate di OVS in conformità a quanto stabilito dall’Allegato 1 al Regolamento OPC:
- a) i soggetti che direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone (da considerare a loro volta quali parti correlate):
    - (i). controllano OVS;
    - (ii). sono controllati da OVS;
    - (iii). condividono con OVS il medesimo soggetto controllante;
    - (iv). detengono una partecipazione in OVS tale da poter esercitare una influenza notevole su quest’ultima;
    - (v). controllano congiuntamente OVS;
  - b) le società collegate a OVS;

- c) le *joint venture*<sup>1</sup> cui partecipa OVS;
  - d) gli Amministratori ed i Sindaci effettivi di OVS, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di OVS o del soggetto che controlla OVS;
  - e) gli stretti familiari dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);
  - f) i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole di uno dei soggetti indicati ai precedenti punti (d) o (e), ovvero in cui tali ultimi soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
  - g) i fondi pensione complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti e/o dei dirigenti di OVS o di qualsiasi soggetto ad essa correlato.
- 3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato, con il supporto del Dirigente Preposto di OVS provvedono a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente Articolo 3.1.
- 3.3. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia parte correlata in una determinata operazione, le verifiche e le decisioni ai sensi del presente paragrafo sono adottate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Comitato; qualora anche il Vice Presidente sia parte correlata nella medesima operazione oppure non sia stato nominato, da un Amministratore Indipendente non correlato e dal Presidente del Comitato; qualora il Presidente del Comitato sia parte correlata in una determinata operazione, esso è sostituito da un Amministratore Indipendente non correlato, designato dagli altri componenti del Comitato.

#### **ARTICOLO 4**

##### *Individuazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito della Procedura*

Sono di seguito riportati i ruoli e le responsabilità nell'ambito della Procedura.

- 4.1 Presidente del Consiglio di Amministrazione:** il Presidente del Consiglio di Amministrazione di OVS, nell'ambito della Procedura, è chiamato, tra l'altro, a:
- stabilire – congiuntamente al Presidente del Comitato e tenuto conto delle valutazioni del Manager - se l'operazione che deve essere posta in essere rientra nella Procedura, ed in particolare: (i) se la controparte rientra nel Registro delle Parti Correlate custodito presso la Segreteria degli Affari Legali e Societari; (ii) se l'operazione rientra o meno nei casi di esenzione della Procedura; (iii) se l'operazione è di Maggiore o Minore Rilevanza (tenendo conto anche del possibile cumulo);
  - individuare in caso di necessità al ricorrere dei presupposti previsti dalla presente Procedura, congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, i Presidi Equivalenti e conferire istruzioni alla Segreteria degli Affari Legali e Societari, per l'attivazione dei suddetti Presidi Equivalenti.
- 4.2 Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della Procedura, è chiamato, tra l'altro, ad:
- approvare la Procedura e le sue eventuali modifiche e/o revisioni;
  - approvare le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza.
- 4.3 Presidente del Comitato:** il Presidente del Comitato Parti Correlate, nell'ambito della Procedura, è chiamato, tra l'altro, a:

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, una "joint venture" è "un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto".

- determinare – congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle valutazioni del Manager - se l'operazione che deve essere posta in essere rientra nella Procedura;
- convocare, per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione il Comitato per le deliberazioni di competenza del medesimo ai sensi della Procedura;
- curare che la documentazione necessaria ad istruire le deliberazioni del Comitato sia accurata, completa ed esaustiva e venga trasmessa ai relativi componenti nei termini previsti dal regolamento adottato dal Comitato medesimo e, in ogni caso, in tempo utile a consentire una compiuta valutazione dell'operazione;
- illustrare, nelle sedute del Consiglio di Amministrazione, le valutazioni condotte dal Comitato e le determinazioni dallo stesso assunte in relazione ad una operazione allo stesso sottoposta;

**4.4 Comitato Parti Correlate:** il Comitato, nell'ambito della Procedura, è l'organo deputato a:

- esprimere il parere preventivo sulla Procedura e sulle sue eventuali modifiche e/o revisioni, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento OPC;
- esprimere il parere preventivo motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi dell'art. 7 del Regolamento OPC e secondo le modalità descritte al successivo Articolo 10;
- partecipare alle trattative ed alle attività istruttorie condotte prima del compimento delle Operazioni di Maggior Rilevanza ed esprimere il parere preventivo motivato e vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione e sulla correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento OPC e secondo le modalità descritte al successivo Articolo 9.

**4.5 Presidente del Collegio Sindacale:** il Presidente del Collegio Sindacale, nell'ambito della Procedura, è chiamato, a collaborare con il Presidente del Consiglio di Amministrazione per individuare i Presidi Equivalenti da attivare qualora ne ricorrano i presupposti indicati nella presente Procedura.

**4.6 Collegio Sindacale:** in conformità al Regolamento OPC, il Collegio Sindacale di OVS vigila sulla conformità della Procedura e al Regolamento OPC, nonché sulla osservanza della stessa da parte dei soggetti a cui la medesima Procedura è rivolta e ne riferisce all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2429 c.c. e dell'art. 153 del TUF.

**4.7 Segreteria degli Affari Legali e Societari:** la Segreteria degli Affari Legali e Societari, nell'ambito della Procedura, relativamente agli aspetti giuridici, è chiamata tra l'altro a:

- elaborare la Procedura e le sue eventuali modifiche/revisioni della stessa, da sottoporre alle deliberazioni, per quanto di rispettiva competenza, del Comitato e del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre e custodire il Registro delle Parti Correlate e il Registro delle Operazioni con parti correlate, aggiornarli in base alle informazioni ricevute dai soggetti interessati e trasmetterlo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Presidente del Comitato, al Dirigente Preposto ed ai Manager;
- coordinare la raccolta delle informazioni relative alle Operazioni con Parti Correlate da sottoporre al Comitato Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione al fine dell'assunzione delle rispettive deliberazioni;
- supportare, in collaborazione con il Dirigente Preposto, il Manager interessato, nella valutazione circa l'applicazione della Procedura ad una potenziale operazione, in vista della successiva condivisione e verifica di detta valutazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Presidente del Comitato;
- attivare, in caso di necessità e su istruzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Presidi Equivalenti per l'immediata sostituzione del membro del

Comitato che abbia dichiarato la sussistenza di una correlazione rispetto alla singola operazione su cui è chiamato ad intervenire.

**4.8 Dirigente Preposto:** il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di OVS, nell'ambito della Procedura, è chiamato, tra l'altro, relativamente agli aspetti economico-finanziari, a:

- supportare, in collaborazione con la Segreteria degli Affari Legali e Societari, il Manager interessato, nella valutazione circa l'applicazione della Procedura ad una potenziale operazione, in vista della successiva condivisione e verifica di detta valutazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Presidente del Comitato;
- fornire, nel corso delle riunioni del Comitato Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione convocate ai sensi della Procedura, le informazioni di propria competenza circa l'Operazione con Parte Correlata su cui i suddetti organi sono chiamati ad esprimersi;
- predisporre, con il supporto della Segreteria degli Affari Legali e Societari il Documento Informativo ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento OPC in caso di approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- fornire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale le informazioni di propria competenza in merito alle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza e alle Operazioni a cui sia stato ritenuto applicabile il regime di esenzione di cui al successivo Articolo 15;
- verificare a consuntivo l'esistenza di operazioni con Parti Correlate e compilare l'idonea informativa di bilancio;
- comunicare trimestralmente al Presidente del Comitato e all'Amministratore Delegato (i) i valori di capitalizzazione della Società, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A., e (ii) i valori di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza;

**4.9 Segretario del Consiglio di Amministrazione:** il Segretario del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della Procedura, è chiamato a:

- convocare – su istruzioni del Presidente del Comitato Parti Correlate - il Comitato medesimo, affinché possa svolgere le attività di propria competenza ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura.

**4.10 Manager:** ciascun Manager competente a porre in essere un'operazione, nell'ambito della Procedura è chiamato a:

- valutare, con il supporto del Dirigente Preposto (per gli aspetti economico-finanziari) e della Segreteria degli Affari Legali e Societari (per gli aspetti giuridici), se l'operazione che deve essere posta in essere rientra nella Procedura, ed in particolare: (i) verificare se la controparte rientra nel Registro delle Parti Correlate custodito presso la Segreteria degli Affari Legali e Societari; (ii) valutare se l'operazione rientra o meno nei casi di esenzione della Procedura; (iii) valutare se l'operazione è di Maggiore o Minore Rilevanza (tenendo conto anche del possibile cumulo);
- qualora la valutazione di cui al punto (i) che precede abbia esito positivo oppure esito incerto, comunicare detto esito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Comitato al fine dell'assunzione delle successive determinazioni.

## **ARTICOLO 5**

### *Registro delle Parti Correlate e Registro delle Operazioni con Parti Correlate e individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza*



- 5.1 OVS istituisce il Registro delle Parti Correlate, nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente Articolo 3. OVS istituisce altresì il Registro delle Operazioni con Parti Correlate, nel quale vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza.
- 5.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e del Registro delle Operazioni con Parti Correlate, mantenuti su supporto elettronico, sono curati dalla Segreteria degli Affari Legali e Societari di OVS d'intesa con il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari. I Registri sono custoditi anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.
- 5.3 La Segreteria degli Affari Legali e Societari di OVS provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche di OVS o del soggetto che controlla OVS l'avvenuta iscrizione nel Registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi del precedente Articolo 3.1.
- 5.4 Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di OVS o del soggetto che controlla OVS sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria degli Affari Legali e Societari di OVS qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso, la Segreteria degli Affari Legali e Societari di OVS provvede ad aggiornare il registro con periodicità almeno semestrale.
- 5.5 Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari:
- (i) individua periodicamente e comunica al Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione (i) i valori di capitalizzazione, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A., e (ii) i valori di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza;
  - (ii) registra ed aggiorna i controvalori delle Operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario che sono poste in essere con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati a quest'ultima e alla Società, salva l'applicazione di un'ipotesi di esenzione di cui al successivo Articolo 15.

## ARTICOLO 6

### *Comitato Parti Correlate*

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (in seguito "**Comitato Parti Correlate**" o "**Comitato**") composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, in numero non inferiore a tre.
- 6.2. Si ha per istituito il Comitato Parti Correlate anche se il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le relative competenze a un comitato già esistente, purché composto come indicato nel paragrafo 6.1 che precede.
- 6.3 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti le delibere relative alle modifiche alla Procedura e alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e alle Operazioni di Minore Rilevanza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento OPC in materia di Presidi Equivalenti, sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o in loro assenza, previo motivato parere non vincolante di un Esperto Indipendente scelto tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate.

- 6.4 Ciascun membro del Comitato deve comunicare tempestivamente alla Segreteria degli Affari Legali e Societari, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale e al Comitato l'eventuale sussistenza di una correlazione rispetto alla singola operazione su cui è chiamato ad intervenire. In caso di segnalazione, la Segreteria degli Affari Legali e Societari, su istruzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di impossibilità o inerzia, del Consiglio di Amministrazione) provvede all'immediata sostituzione del soggetto coinvolto, attraverso il coinvolgimento di Presidi Equivalenti, applicando l'ordine di seguito indicato:
- sostituzione con altro Amministratore Indipendente, in carica e non correlato;
  - sostituzione con un membro effettivo del Collegio Sindacale (diverso dal Presidente), in carica e non correlato.
- Il supplente subentra in via temporanea al solo fine esclusivo di esaminare ed esprimersi sulla specifica Operazione nella quale sussiste la correlazione con il componente del Comitato temporaneamente sostituito.
- 6.5 Il regime relativo ai Presidi Equivalenti si applica, anche in caso di:
- cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro del Comitato Parti Correlate;
  - perdita da parte di uno di questi dei requisiti d'indipendenza previsti al paragrafo 2.1, lettera a).
- In tali casi il supplente resta in carica sino alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare per la reintegrazione del Comitato.
- 6.6 Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.
- 6.7 I membri del Comitato Parti Correlate durano in carica fino a dimissioni, cessazione dalla carica di Amministratore o perdita dei requisiti di indipendenza.
- 6.8 Qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Comitato Parti Correlate, i membri del Comitato Parti Correlate eleggono al proprio interno un Presidente, che avrà il compito di coordinare le attività del Comitato medesimo e svolgere le funzioni previste dalla presente procedura e dalla normativa applicabile.
- 6.9 Il Comitato Parti Correlate o i Presidi Equivalenti individuati ai sensi del presente Articolo 6 possono farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate, in applicazione di quanto previsto nel precedente Articolo 2.1, lettera j).

## **ARTICOLO 7**

### *Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe*

- 7.1 La decisione e l'esecuzione di Operazioni di Minore Rilevanza, se non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ricadono (anche in forza delle deleghe gestionali già conferite) nelle competenze di uno o più componenti del consiglio di amministrazione della Società.
- 7.2 Qualora la correlazione sussista con il Manager competente, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
- 7.3 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione della Società salvo che per le materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'assemblea.

## **ARTICOLO 8**

### *Esame dell'Operazione ed informativa al Comitato Parti Correlate*

- 8.1 Il Manager che intende effettuare un'operazione deve preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nel Registro delle Parti Correlate. A tal fine, si ha riguardo ad ogni beneficiario ultimo dell'operazione.
- 8.2 Il Manager valuta inoltre la rilevanza dell'eventuale Operazione (tenendo conto anche del possibile cumulo) e se la stessa rientri o meno nei casi di esenzione della Procedura.
- 8.3 Nel caso in cui il Manager abbia accertato che la controparte dell'operazione rientra nel Registro delle Parti Correlate (o, qualora l'esito di tale verifica sia incerto), lo stesso informa tempestivamente il Presidente del CdA e il Presidente del Comitato.
- 8.4 Il Presidente del CdA e il Presidente del Comitato valutano, sentito l'Amministratore Delegato della Società, (i) se l'Operazione proposta rientra in un caso di esenzione dall'applicazione della Procedura e (ii) se la stessa costituisce un'Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza, sulla base dei parametri calcolati dal Dirigente Preposto ai sensi del precedente Articolo 5.5.
- 8.5 Quando un'Operazione con Parte Correlata è ritenuta probabile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società consegna tempestivamente, tenuto conto della dinamica di svolgimento dell'Operazione medesima, al Comitato Parti Correlate una comunicazione scritta contenente, in base agli elementi allo stato disponibili e alle stime ragionevolmente possibili, una sintesi dell'Operazione indicando:
- (i). la Parte Correlata della Società controparte dell'Operazione;
  - (ii). la natura della correlazione;
  - (iii). se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;
  - (iv). le condizioni dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni;
  - (v). l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione;
  - (vi). le motivazioni sottese all'Operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione; e
  - (vii). ogni altra utile informazione che possa consentire al Comitato Parti Correlate di valutare la natura e il valore dell'Operazione.
- Unitamente alla predetta comunicazione, è trasmesso ogni documento allo stato disponibile relativo all'Operazione con Parte Correlata.
- 8.6 In base alle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 8.4, qualora un membro del Comitato Parti Correlate sia, rispetto ad una specifica Operazione, una Parte Correlata, lo stesso, entro i due giorni successivi al ricevimento delle predette informazioni, informa il Presidente del CdA ed il Presidente del Collegio Sindacale, nonché la Segreteria degli Affari Legali e Societari, affinché si proceda alla sua sostituzione con un Presidio Equivalente secondo la procedura indicata nel precedente Articolo 6.4.
- 8.7 Senza indugio e comunque entro quattro giorni, tenuto conto di eventuali ragioni di urgenza, dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente Paragrafo 8.4, il Presidente del Comitato Parti Correlate convoca il Comitato per effettuare ogni più opportuna e preliminare verifica.
- 8.8 L'iter procedurale di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate seguirà le previsioni contenute nel successivo Articolo 9, ove si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, o nel successivo Articolo 10, ove si tratti di Operazioni di Minore Rilevanza.

## **ARTICOLO 9**

### *Procedura relativa alle Operazioni di Maggiore Rilevanza*

- 9.1 L'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ricade nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di OVS e richiede il previo favorevole parere del Comitato Parti Correlate ai sensi del presente Articolo 9, fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 9.6.
- 9.2 Il Comitato Parti Correlate è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. A tal fine, prima dell'inizio delle trattative, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Dirigente Preposto, eventualmente per il tramite della Segreteria degli Affari Legali e Societari, dopo la messa a disposizione delle informazioni di cui all'Articolo 8.4 che precede, provvedono, nel corso delle trattative, alla trasmissione di report di aggiornamento con l'evidenza degli eventuali scostamenti significativi rispetto alle informazioni precedentemente fornite. Il Comitato può altresì partecipare direttamente alle trattative o delegare a tale scopo uno o più dei suoi componenti.
- 9.3 All'esito dell'istruttoria e, in ogni caso, almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza (salvo casi di comprovata urgenza), il Comitato Parti Correlate rilascia motivato parere in ordine alla (i) sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'Operazione e (ii) convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'avviso di convocazione unitamente al materiale illustrativo contenente tutte le opportune ed adeguate informazioni in merito sull'Operazione che s'intende compiere, deve essere trasmesso ai membri del Comitato Parti Correlate, anche mediante posta elettronica, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Il parere del Comitato è riportato in un verbale della riunione che, unitamente al materiale informativo esaminato dal Comitato medesimo, viene archiviato presso la Segreteria degli Affari Legali e Societari.
- 9.4 Il parere del Comitato Parti Correlate contiene la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno del Comitato rispetto al compimento dell'Operazione. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza influenzate da tale attività il parere del Comitato Parti Correlate reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.
- 9.5 Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale può richiedere al Comitato Parti Correlate chiarimenti in merito al parere espresso; il Comitato (in persona del proprio Presidente) risponde nel corso della riunione, anche con l'ausilio di dipendenti e/o consulenti esterni della Società, nonché dell'Esperto Indipendente che abbia eventualmente fornito supporto al Comitato medesimo, qualora lo stesso sia stato invitato dal Comitato Parti Correlate a partecipare alla riunione del Consiglio.
- 9.6 Qualora lo Statuto sociale lo preveda, il Consiglio di Amministrazione potrà dare esecuzione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza su cui il Comitato abbia espresso parere negativo, qualora detta operazione sia stata approvata anche dall'assemblea degli azionisti, con i *quorum* richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria e con il voto favorevole della maggioranza degli azionisti che non siano Parte Correlata votanti (sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto). A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di

un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.

- 9.7 In caso di approvazione dell'Operazione con Parte Correlata, il verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione reca un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 9.8 Una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario del Consiglio ne dà pronta informativa al Dirigente Preposto ed al Manager incaricato dell'operazione affinché possano procedere per le attività di rispettiva competenza.

## **ARTICOLO 10**

### *Procedura relativa alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione o di organi delegati*

- 10.1 Le Operazioni di Minore Rilevanza sono approvate dal Consiglio di Amministrazione (e/o dal Manager dotato dei poteri per l'effettuazione dell'Operazione), a seconda delle rispettive competenze, previo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate ai sensi del presente Articolo 10, inviato almeno 2 giorni prima dell'approvazione dell'Operazione (salvo casi di comprovata urgenza).
- 10.2 Il parere del Comitato deve essere redatto tenendo conto di quanto indicato al precedente Articolo 9.4.
- 10.3 In caso di approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il verbale reca un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 10.4 Nel caso in cui l'Operazione rientri nei poteri delegati ad un Manager, la Segreteria degli Affari Legali e Societari gli dà pronta informativa del parere espresso dal Comitato. Il Manager può procedere al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza, anche in caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate, ma previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 11**

### *Operazioni di competenza dell'Assemblea*

- 11.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Articoli 8, 9 e 10, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'assemblea.
- 11.2 Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 11.3 In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, per l'approvazione della proposta di deliberazione che - ove previsto dallo statuto della Società - sia stata sottoposta all'assemblea pur in presenza del parere negativo del Comitato Parti Correlate, è necessario il voto favorevole della maggioranza degli azionisti che non siano Parte Correlata votanti (sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto), fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e

deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria.

11.4 In caso di Operazioni da sottoporre all'Assemblea che siano connotate da comprovati caratteri di urgenza, si applicano le disposizioni di cui al successivo Articolo 15.8.

## **ARTICOLO 12**

### *Operazioni per il tramite di Società Controllate*

12.1 Le procedure indicate nei precedenti Articoli 8, 9 e 10 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta da una società controllata dalla Società, ferme restando i casi di esenzioni previsti nel successivo Articolo 15.

12.2 Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente Paragrafo 12.1, le Società Controllate, nella persona dell'Amministratore Delegato o dell'Amministratore Unico, informano tempestivamente il Dirigente Preposto ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione di OVS, riguardo alle Operazioni con Parti Correlate di OVS che le Società Controllate intendono compiere, trasmettendo preventivamente e tempestivamente, le informazioni di cui al precedente Articolo 8.4 e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura, per consentire a OVS di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento OPC e dalla Procedura stessa.

12.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato Parti Correlate, può di volta in volta proporre al consiglio di amministrazione della Società che le procedure descritte nei precedenti Articoli 7, 8 e 9 siano applicate dalla Società anche per le Operazioni con Parti Correlate delle Società Controllate da realizzarsi con Parti Correlate di tali Società Controllate.

## **ARTICOLO 13**

### *Delibere quadro*

13.1 Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate, con determinate categorie di Parti Correlate. In tal caso le delibere-quadro:

- a) hanno una efficacia temporale non superiore a 1 anno;
- b) si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

13.2 Le delibere quadro sono adottate in conformità e in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti Articoli 8, 9 e 10, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.

13.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di OVS, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Comitato e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere quadro.

13.4 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, OVS pubblica un documento informativo ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento OPC qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera-quadro superi taluna delle soglie di rilevanza determinate in applicazione dell'Allegato 1 alla presente Procedura.

- 13.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti Articoli 8, 9 e 10.

#### **ARTICOLO 14**

##### *Obblighi di informativa al pubblico e alla CONSOB*

- 14.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione invia al Comitato, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito allo stato di esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate precedentemente approvate, incluse le singole Operazioni realizzate in attuazione delle delibere quadro precedentemente approvate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'Articolo 13. In particolare, devono essere comunicate al Comitato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le modalità e le condizioni con cui le Operazioni sono state realizzate e specificate le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato Parti Correlate nel proprio parere sull'Operazione.
- 14.2 A tal fine, i Manager comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Dirigente Preposto le Operazioni eseguite nel trimestre di riferimento.
- 14.3 Il Dirigente Preposto provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.
- 14.4 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio di riferimento, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa regolamentare applicabile, nonché sul proprio sito internet, un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non condividere tale parere. I predetti pareri negativi sono allegati al documento. Tale documento è redatto dal Dirigente Preposto con il supporto della segreteria degli Affari Legali e Societari e trasmesso alle preposte funzioni aziendali per l'inoltro alla Consob e la diffusione al pubblico.
- 14.5 In occasione di approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, OVS dovrà predisporre, a cura del Dirigente Preposto in collaborazione con la Segreteria degli Affari Legali e Societari, un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC e dell'Allegato 4 allo stesso. Tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa regolamentare applicabile, nonché inviato alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- 14.6 Il suddetto Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora:
- (i) nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a OVS, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come

operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza individuate in applicazione dell'Allegato 1 alla presente Procedura. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute per il tramite di Società Controllate italiane o estere che non rientrino nelle esenzioni di cui al successivo Articolo 15;

(ii) nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui OVS ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

14.7 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento UE 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico devono essere contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, anche le seguenti informazioni:

(i) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;

(ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

(iii) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi nell'Allegato 1 alla presente Procedura, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC;

(iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se OVS si è avvalsa di un caso di esenzione previsto dal successivo Articolo 15;

(v) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

14.8 Le Società Controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento OPC. In particolare, le Società Controllate inviano al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società:

(i) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;

(ii) entro 5 giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno una delle soglie di rilevanza.

## **ARTICOLO 15**

### *Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della Procedura*

15.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di OVS, né alle deliberazioni in



materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile e dello Statuto della Società, né alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di OVS.

- 15.2 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 15.3 Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'Articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì:
- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea di OVS ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
  - b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente Paragrafo 15.1, in materia di remunerazione degli Amministratori di OVS investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
    - (i). OVS abbia adottato una politica di remunerazione;
    - (ii). nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
    - (iii). sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea di OVS una relazione che illustri la politica di remunerazione;
    - (iv). la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
  - c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione, la Società è tenuta in ogni caso agli obblighi di informativa periodica di cui all'articolo 5, comma 8 e all'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, nonché agli obblighi previsti dall'art. 17 del Regolamento UE 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione, ove ne ricorrano i presupposti;
- 15.4 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, da OVS nonché alle Operazioni con Società Collegate ad OVS, a condizione che nelle Società Controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di un'altra Parte Correlata della Società, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 5, comma 8 e all'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, nonché agli obblighi previsti dall'art. 17 del Regolamento UE 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione, ove ne ricorrano i presupposti. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato, può fissare in via preventiva limiti all'esenzione, con riferimento a: (i) tipologia e natura dell'Operazione; e/o (ii) ammontare dell'Operazione su base individuale e/o cumulata per Operazioni aventi analoga natura o della medesima tipologia; e/o (iii) arco temporale delle Operazioni, e/o (iv) identità della controparte.
- 15.5 Qualora, il Consiglio di Amministrazione abbia fissato dei limiti all'esenzione ai sensi del precedente Paragrafo 15.4, il Presidente del Consiglio di Amministrazione invia al Comitato, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito allo stato di esecuzione delle Operazioni con o tra Società Controllate o Collegate. A tal fine, i Manager comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Dirigente Preposto le Operazioni eseguite nel trimestre di riferimento.
- 15.6 Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 15.5, l'Amministratore Delegato fornisce al Comitato informazioni circa le Operazioni con Parti Correlate

soggette ad esenzione a norma del presente articolo e/o del Regolamento OPC – tranne quelle di importo esiguo - e riferisce circa lo stato di esecuzione delle stesse alla prima riunione utile del Comitato.

- 15.7 Nei casi di urgenza ed ove ciò sia previsto dallo statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate, che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea di OVS dalla legge o dallo statuto medesimo, possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente (fatta eccezione, a tale ultimo riguardo, per l'ipotesi di cui al precedente Articolo 7.2) in deroga a quanto disposto nei precedenti Articoli 8, 9 e 10 – e fermi rimanendo gli obblighi informativi di cui all'Articolo 5 del Regolamento OPC – a condizione che:
- a) ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze di Manager, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento delle Operazioni stesse;
  - b) le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile di OVS;
  - c) il Consiglio di Amministrazione di OVS, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il Collegio Sindacale di OVS riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  - d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera c) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede sociale di OVS e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
  - e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea OVS metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate dalle applicabili disposizioni regolamentari, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 15.8 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al precedente Articolo 12.
- 15.9 Ove espressamente consentito dallo Statuto, in presenza di operazioni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea che abbiano carattere di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento OPC, ove applicabile, l'Operazione potrà essere eseguita dal Consiglio di Amministrazione in deroga alle disposizioni in materia purché sussistano le condizioni di cui all'art. 11, comma 5 del Regolamento OPC o della normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

## **ARTICOLO 16**

### *Disposizioni finali*

- 16.1 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, le informazioni periodiche sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui ai precedenti articoli sono altresì fornite al Dirigente Preposto.
- 16.2 Il Consiglio di Amministrazione di OVS valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle

modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Parti Correlate ai sensi della presente Procedura e dell'art. 4 del Regolamento OPC.

- 16.3 Il Collegio Sindacale di OVS vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento OPC nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, del codice civile o dell'art. 153 del Testo Unico della Finanza.
- 16.4 La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione "*Investor Relations*" ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione; le relative previsioni, come modificate il 19 settembre 2018, hanno effetto a far data dal 19 settembre 2018.
- 16.5 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.